

Andrea Rossetti

## Modalità *de re* vs. modalità *de dicto* nella logica deontica

### 0. Introduzione: Il paradigma *de re / de dicto* nella logica aletica

In questo lavoro studierò il problema dell'applicazione del paradigma modalità *de re / de dicto* alle modalità deontiche. Nel libro *An Essay in Modal Logic*, 1951 von Wright nega recisamente che tale distinzione sia applicabile alla logica deontica:

“The deontic modalities cannot be taken alternatively *de dicto* and *de re*.”<sup>1</sup>

Non tutti gli autori sono, però, d'accordo con la tesi sostenuta da von Wright: sei anni dopo *An Essay in Modal Logic*, nel 1957, Jaakko Hintikka, in *Quantifiers in Deontic Logic*, esamina la differenza *de re / de dicto* nella logica deontica, anche se non ricorre mai ai sintagmi '*de re*' e '*de dicto*'.<sup>2</sup> Il primo a sostenere esplicitamente la tesi dell'esistenza di modalità deontiche *de dicto* è, probabilmente, Herbert Fiedler. Secondo Fiedler, modi deontici *de dicto* vi sono, se con l'aggettivo deontico si intendono anche modi come 'valido' (*gelten*) e 'che-deve-essere-valido' (*gelten-sollend*).<sup>3</sup> Sicuramente, il problema modalità *de re / de dicto* non è uno dei più studiati nell'ambito della logica deontica: nel saggio di Dagfinn Føllesdal e Risto Hilpinen, *Deontic Logic: An Introduction*, 1970, e nel più recente lavoro di J.-J. Ch. Meyer e R. J. Wieringa, *Deontic Logic: A Concise Overview* del 1993, in cui sono esposti criticamente i principali sistemi

<sup>1</sup> G. H. von Wright, *An Essay in Modal Logic*, 1951, p. 40.

<sup>2</sup> È questo il primo saggio esplicitamente dedicato alla logica deontica quantificata (sei anni dopo la pubblicazione di *Deontic Logic* di Georg Henrik von Wright) e riprende, come dichiara Hintikka, un suggerimento di Arthur Norman Prior, che appare nel libro: *Formal Logic*, 1955.

George Kalinowski è l'unico dei tre autori che nel 1952 pubblicano i lavori che sono considerati i fondatori della logica deontica (gli altri due sono Georg Henrik von Wright e Oskar Becker) ad avere introdotto dei quantificatori nel suo sistema. Nel suo lavoro *Théorie des propositions normatives*, egli implicitamente analizza il sillogismo pratico nei termini di una logica deontica *de re*. Ma non si pone il problema di una logica deontica *de dicto*.

<sup>3</sup> Conte, Amedeo G., *Modi deontici de dicto, validità quale análogon deontico della verità, norme su norme*, 1997, p. 66.

di logica deontica, non si cita nessun sistema di logica deontica quantificata e, di conseguenza, non si prende in considerazione la distinzione *de re / de dicto*.

Nel seguito di questa parte (§ 0.) esporrò brevemente la storia dell'opposizione *de re / de dicto*, e la sua formalizzazione nella logica aletica contemporanea, ad opera principalmente di Kit Fine. Nel § 1. analizzerò il lavoro di Jaakko Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957; nel § 2. esporrò il saggio di Georges Kalinowski, *Norms and Logic*, 1973; nel § 3. esporrò le tesi sostenute da Franz von Kutschera, *Fondamenti dell'etica*, 1991. Nella quarta e conclusiva parte (§ 4.), mostrerò che le tre analisi colgono tre diversi aspetti della distinzione *de re / de dicto*.

#### 0.1. *La genesi della distinzione*<sup>4</sup>

**0.1.1.** La distinzione tra modalità *de re* e modalità *de dicto* risale al Medioevo<sup>5</sup>. Pietro Abelardo (1079-1142), nella sua *Dialectica*, distingue tra *expositio de sensu* ed *expositio de rebus*. Nella *Dialectica* Abelardo espone la tesi di un suo maestro (forse Guglielmo di Champeaux), il quale sosteneva che ogni proposizione modale è una proposizione sul senso di un'altra proposizione: ad esempio, la proposizione "Possibile est Socratem currere" è una proposizione nella quale si predica la possibilità del *sensus* della proposizione "Socrates currit". Secondo Abelardo, una proposizione che ammetta una tale interpretazione non è *stricto sensu* modale: questo tipo di proposizione è soltanto la semplice applicazione di uno speciale genere di aggettivo a un contenuto proposizionale semplice. Al contrario, una proposizione è realmente *de re* quando il termine modale qualifica il legame tra il soggetto e la copula<sup>6</sup>.

Nella prima metà del XIII secolo la dottrina sulla struttura delle proposizioni modali è ormai consolidata e insegnata nelle nascenti università. Di questa dottrina si può trovare un'esposizione in varie opere del XIII secolo: nel *Liber II Perihermenias*, di Alberto Magno (1205-1280); nelle *Introductiones* di Guglielmo

<sup>4</sup> Le indicazioni storiche di questo § 1.2.2. sono tratte da tre opere di storia della logica:

(i) Joseph M. Bochenski, *Formale Logik*, 1956;

(ii) William Calvert Kneale e Martha Kneale, *The Development of Logic*, 1962;

(iii) Robert Blanché, *Histoire de la logique*, 1970.

<sup>5</sup> È da osservare che la distinzione risale al Medioevo, mentre già Teofrasto di Efeso (allievo di Aristotele e capo della scuola peripatetica dopo la morte del fondatore), aveva sviluppato una teoria delle modalità *de dicto* che respinge una delle tesi fondamentali del sistema aristotelico: per Teofrasto il funtore della modalità deve essere pensato come determinante l'intero enunciato e non soltanto gli argomenti dell'enunciato, come invece riteneva Aristotele.

<sup>6</sup> Probabilmente neppure Guglielmo di Champeaux è lo scopritore della distinzione *de re / de dicto*. Il primo autore a rilevare la distinzione è, forse, un autore sconosciuto, noto a noi moderni solo come lo pseudo-Scoto (cfr. Duns Scoto, *In librum I Priorum Analyticorum Aristotelis Quaestiones*).



modale ricorre entro l'ambito del quantificatore (sia esso universale od esistenziale); mentre in un enunciato contenente una modalità *de dicto*, è il quantificatore a ricorrere entro l'ambito dell'operatore modale. Più precisamente si può dire che una modalità è *de re* se l'ambito dell'operatore modale contiene almeno una variabile libera. Se tutte le variabili nell'ambito dell'operatore modale sono vincolate, la modalità sarà *de dicto*.

**0.2.2.** Quando consideriamo modalità *de dicto* diremo: “La proposizione ‘p’ è una proposizione necessaria”. Gli enunciati modali *de dicto* non sono enunciati puramente referenziali, ma esprimono il modo in cui l'enunciato si trova in relazione con gli altri enunciati del sistema. Si potrebbe dire che la necessità *de dicto* sia necessità in e per un sistema. Dal punto di vista semantico, quando si considerano modalità *de dicto*, si stabilisce una relazione tra il valore di verità di una proposizione e il valore di verità delle altre proposizioni appartenenti al medesimo sistema. Ecco un esempio di proposizione modale *de dicto*:

È necessario che l'uomo sia mortale.

**0.2.3.** Quando, invece, si considerano modalità *de re*, la proposizione modalizzata ‘p’ è una proposizione la cui verità è determinata dalla relazione esistente tra i termini che compongono la proposizione stessa, relazione che appare evidente all'analisi dei termini della proposizione. Ecco un esempio di proposizione modale *de re*:

L'uomo è necessariamente mortale.

**0.2.3.1.** Una esemplificazione della modalizzazione *de dicto* è la definizione kantiana della promessa:

“Die Allgemeinheit eines Gesetzes, daß jeder, nachdem er in Not zu sein glaubt, versprechen könne, was ihm einfällt mit dem Vorsatz, es nicht zu halten, würde das Versprechen und den Zweck, den man damit haben mag, selbst unmöglich machen [...]”

“L'universalità d'una legge [*Allgemeinheit eines Gesetzes*] secondo la quale, quando uno crede di essere in bisogno, può promettere ciò che gli viene in mente, con la riserva di non mantenere la promessa, renderebbe impossibile [*würde [...] unmöglich machen*] il promettere [*Versprechen*] e lo scopo [*Zweck*] stesso perseguito attraverso la promessa.”<sup>9</sup>

Tale definizione può essere formalizzata nel modo seguente:

$\neg M(x) (Fx \supset \neg Gx)$

dove ‘M’ rappresenta la possibilità aletica, ‘F’ sta per “promettere”, ‘G’ rap-

<sup>9</sup> Immanuel Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785, pp. 54-55; Akademie-Ausgabe, IV, p. 422. Traduzione di Pantaleo Carabellese, p. 56 (p. 75); traduzione di Pietro Chiodi, p. 80 (pp. 51-52); traduzione di Vittorio Mathieu, pp. 127-129; traduzione di Anna Maria Marietti, p. 155.

presenta “mantenere la promessa”<sup>10</sup>. Per Kant, è impossibile che le promesse siano *tutte* non mantenute. Questa impossibilità di non mantenere tutte le promesse non deriva dalla definizione stessa di promessa, ma dalla funzione sociale della promessa. La modalizzazione non verte, quindi, sul rapporto tra il promettere e il mantenere la promessa (che sono i termini della relazione), ma sulla funzione che la promessa ha nella società. Una promessa che non fosse mai mantenuta, resterebbe una promessa, ma sarebbe socialmente inutile.

**0.2.3.2.** La caratterizzazione che della promessa dà Adolf Reinach è, invece, una esemplificazione della modalizzazione *de re*:

“Quali che siano i soggetti nei quali la promessa si realizza, siano, ad esempio, diavoli o angeli a promettere gli uni agli altri, nasceranno per gli angeli e per i diavoli [...] pretese ed obbligazioni.”

“In welchem Subjekte auch immer ein Versprechen sich realisieren mag, ob es Engel oder Teufel sind, welche einander versprechen, es werden den Engeln und Teufeln Ansprüche und Verbindlichkeiten erwachsen.”

Questa definizione può essere così formalizzata:

(x) L (Fx  $\supset$  Ox)

dove ‘L’ rappresenta la necessità aleatica, ‘F’ sta per “promettere”, ‘O’ rappresenta l’obbligo di mantenere la promessa.

Questo significa: promettere è un atto che necessariamente genera un’obbligo in colui che promette, e una pretesa in colui che riceve la promessa. La modalizzazione, in questo caso, verte sul rapporto tra i termini della relazione: il rapporto tra obbligo e promessa si fonda su di una legge necessitante. In altri termini, noi possiamo immaginare un mondo in cui la promessa non esista, ma, se la promessa esiste, allora, nel mondo in cui esiste, essa genera necessariamente obblighi e pretese.

### 0.3. *Il paradigma de re vs. de dicto nella logica deontica*

Sin qui la distinzione *de re / de dicto* nella logica aleatica. Come ho accennato all’inizio di questo lavoro, i logici deontici non hanno prestato particolare attenzione al problema né a livello formale, né a livello di interpretazione, forse anche a causa dell’icastica negazione di von Wright nel libro *An Essay on Modal Logic*, 1951. Così spiega la sua tesi von Wright:

“The operator ‘P’ and ‘O’, when prefixed to name of properties (acts), yield sentences. ‘MA’ denotes a property, *viz.* the property of possibly being A. But ‘PA’ expresses a proposition, *viz.* the proposition that it is permitted to do A.”

E, von Wright, in questo modo conclude la sua spiegazione:

“It follows from the above that the deontic modalities cannot be taken alternately *de dicto* and *de re*.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Un’analogia formalizzazione è in S. Landucci, *Sull’etica di Kant*, 1994.

<sup>11</sup> G. H. von Wright, *An Essay in Modal Logic*, 1951, p. 40.

Ora, esporrò le tesi di tre autori contemporanei (Jaakko Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957 (§ 1.); Georges Kalinowski, *Norms and Logic*, 1973 (§ 2.); Franz von Kutschera, *Fondamenti dell'etica*, (§ 3.)) che, diversamente da von Wright, utilizzano il paradigma *de re / de dicto* nella rappresentazione del deontico. Questi tre autori rappresentano tre diverse concezioni della logica deontica:

- (i) la logica deontica come logica di atti generici (Jaakko Hintikka);
- (ii) la logica deontica come logica di norme e come logica su norme (Georges Kalinowski);
- (iii) la logica deontica come logica di enunciati assertivi sull'esistenza di atti deontici (Franz von Kutschera)<sup>12</sup>.

#### 1. De re e de dicto nella logica deontica di Jaakko Hintikka

Il sistema logico di Hintikka si ricollega strettamente al sistema di von Wright del 1951. L'intento di Hintikka è di ampliare il sistema di von Wright, al fine di ampliare la sua portata euristica. Scrive Hintikka a proposito del suo fine:

"It appears that the use of quantifiers in more than just a way of making the current systems more comprehensive. Rather, quantifiers seems to me indispensable for any satisfactory analysis of the notion with which every system of deontic logic is likely to be concerned."<sup>13</sup>

Nel sistema di von Wright le variabili sono intese come denominazioni di atti generici (il furto, l'omicidio, il fumare, ...) e gli operatori modali come predicati di atti (valori deontici)<sup>14</sup>. Scrive von Wright a proposito del suo sistema del 1951:

"Its formal ingredients were two deontic operators, viz. 'O' for obligation and 'P' for permission, the usual sentential connectives [...], and the variables p, q, ... The variables were thought to represent categories or types of human action such as, e.g., murder or theft."<sup>15</sup>

Questi elementi si ritrovano tutti nel sistema di Hintikka con alcune modifiche, necessarie per quantizzare il sistema: l'atto viene scomposto in una generica azione, e nella proprietà (*property*) che a tale azione si può attribuire<sup>16</sup>. Mentre,

<sup>12</sup> Sulla logica di atti deontici cfr. A. Rossetti, *La logica di atti deontici di Oskar Becker*, 1999.

<sup>13</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 3.

<sup>14</sup> G. H. von Wright, *Logica deontica*, p. 124. In *Deontic Logic*, gli operatori deontici rappresentano concetti deontici, e non atti (né gli atti generici né gli atti individuali), né nomi degli atti.

<sup>15</sup> G. H. von Wright, *Is there a Logic of Norm?*, 1996, p. 36.

<sup>16</sup> Questa distinzione tra un'azione e la sua qualificazione si riscontra frequentemente nell'ambito delle scienze sociali e giuridiche. Ad esempio, una distinzione analoga è quella operata nel quadro dell'interazionismo simbolico, la distinzione tra comportamento e azione: il comportamento è la struttura materiale di un'azione, mentre l'azione è un

ad esempio, il furto, nel sistema di von Wright è rappresentabile, ad esempio, con ‘p’, nel sistema di Hintikka sarà rappresentato con, ad esempio, ‘F(x)’, dove ‘x’ è un’azione, ‘F’ la proprietà ascrivibile a quella particolare azione. Scrive Hintikka:

“In the current system, we have do to with a numbers of *properties of acts*.”<sup>17</sup>

La quantificazione introdotta da Hintikka interviene, comunque, sugli atti, e non sulle proprietà.

Sebbene Hintikka non nomini mai esplicitamente la distinzione tra modalità *de re* e modalità *de dicto*, essa viene utilizzata per rappresentare diversi tipi di obbligo e di permesso deontici.

### 1.1. Formule deontiche *de re* e formule deontiche *de dicto*

Le formule in termini di obbligo o di permesso che possono essere considerate *de re* o *de dicto* sono otto. La tabella mostra tutte le possibilità combinatorie:

	$\exists x$	$\forall x$
<b>O F(x)</b>	$\exists x O F(x)$ $O \exists x F(x)$	$\forall x O F(x)$ $O \forall x F(x)$
<b>P F(x)</b>	$\exists x P F(x)$ $P \exists x F(x)$	$\forall x P F(x)$ $P \forall x F(x)$

Nel suo articolo Hintikka fornisce direttamente o indirettamente (ossia, ne dà esemplificazione come antecedente di una implicazione) un esempio per ciascuna di queste formule, tranne che per la formula *de dicto* “O ( $\forall x$ ) Ax”.

Qui di seguito enumero le sette formule (prima le quattro *de re* e poi le tre *de dicto*), le loro interpretazioni e i sette relativi esempi proposti da Hintikka.

#### 1.1.1. Le formule *de re* e le loro interpretazioni

(i) La formula “( $\forall x$ ) O A(x)” (1) deve essere letta: “Ogni azione deve essere di tipo A”. Ecco l’esempio proposto da Hintikka:

“We are obliged to do A only if every act of ours ought to be an instance of A.”<sup>18</sup>

(ii) La formula “( $\forall x$ ) P A(x)” (2) deve essere letta: “Ogni azione di tipo A può essere compiuta in ogni situazione”. Ecco l’esemplificazione di Hintikka:

“The most natural way of explicating the notion of permission seems to be to say

comportamento al quale un senso o un significato sociale è stato attribuito all’interno dell’iterazione. (Cfr. A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, 1982). Nel seguito della mia esposizione io adoterò la seguente terminologia: per ‘azione’ intenderò il mero movimento fisico, per ‘atto’ intenderò ogni azione fornita di senso.

<sup>17</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 3.

<sup>18</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 5-6.

that acts of certain kind are permitted if, in every particular situation, one is allowed to perform an act of this kind.”<sup>19</sup>.

(iii) La formula “ $(\exists x) P A(x)$ ” (3) è considerata da Hintikka controintuitiva. Essa dovrebbe essere letta: “Una (e una sola) azione  $x$  di tipo  $A$  che è permessa (in una sola occasione)”. Per mostrare la controintuitività della formula Hintikka, propone il seguente esempio:

“Being permitted to drive a car means more than that one may at least once drive a car without being liable to punishment.”<sup>20</sup>.

(iv) La formula “ $(\exists x) O A(x)$ ” (4) deve essere letta: “Esiste un’azione tipo  $A$  che deve essere fatta in una particolare situazione”. Ecco l’esempio corrispondente:

“Let us suppose there is in fact an occasion in which one’s action must be of the kind  $A$  if one is to do what one ought to do.”

#### 1.1.2. *Le formule de dicto e le loro interpretazioni*

(v) La formula  $O (\exists x) A(x)$  (5) deve essere letta: “È obbligatorio che una delle azioni sia di tipo  $A$ ”. L’interpretazione di questa formula presuppone un impegno ontologico: l’esistenza di azioni.

“When it is said that each year one ought to pay one’s income tax, this does not mean that each year one’s every act ought to be an instance of taxpaying. Rather, it means that each year the act of paying the income tax ought to be among the things one done.”<sup>21</sup>.

(vi) La formula “ $P (\forall x) A (x)$ ” (6) è una delle formule respinte da Hintikka come controintuitive. Essa dovrebbe essere letta: “Ogni azione di tipo  $A$  è sempre permessa”. L’esempio relativo è il seguente:

“In most countries, it is legally permissible to consume alcoholic beverage; but it is absurd to say that this permission is logically the same as a permission to drink on every occasion.”<sup>22</sup>.

(vii) La formula “ $P(\exists x) A(x)$ ” (7) rappresenta una deroga. Essa dovrebbe essere letta: “Un atto di tipo  $A$  è permesso una (ed una sola) volta.” Riduce la deroga ad un atto deontico. Ecco l’esempio di Hintikka:

“We assume that acts of a certain kind  $A$  may only be done if a special permission is applied for and obtained.”

<sup>19</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 7.

<sup>20</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 6.

<sup>21</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 6.

<sup>22</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 6-7.

Hintikka prende in considerazione, per la modalità *de dicto*, solo la seguente formula: “ $P(\forall x) A(x)$ ”, e la respinge, adducendo il seguente esempio: “In most countries, it is legally permissible to consume alcoholic beverage; but it is absurd to say that this permission is logically the same as a permission to drink on every occasion.” L’esempio di Hintikka sembra implicitamente respingere anche l’implicazione: “ $(\forall x)PA(x) \supset P(\forall x)A(x)$ ” che Hintikka non prendere in considerazione esplicitamente.

### 1.1.3. Topologia degli esempi di Hintikka

Più utile di un esame delle singole formule e dei singoli esempi, è interessante raggruppare gli esempi in due insiemi<sup>23</sup>. Nel primo insieme sono compresi gli esempi (1), (5), (7). Al secondo insieme appartengono gli esempi (2), (3), (4), (6).

Al primo insieme appartengono quegli esempi in cui le variabili intervenienti sono effettivamente solo gli atti (che sono le variabili formalizzate del sistema). Al secondo insieme appartengono gli esempi nei quali compare una variabile che non è formalizzata nel calcolo: l'occasione. A prima vista potrebbe sembrare che questa divisione ricalchi la distinzione tra modalità *de re* e modalità *de dicto*. Si potrebbe ipotizzare che ciò che muta è l'ambito di definizione delle variabili: in un caso a essere rappresentate dalle variabili del sistema sarebbero effettivamente le azioni, nell'altro a essere rappresentate sarebbero, in realtà, le situazioni in cui gli atti devono essere compiuti. Purtroppo, non è così. La divisione degli esempi travalica il limite formale della distinzione tra modalità *de re* e modalità *de dicto*:

(i) l'esempio (1), modalizzato *de re*, è in termini di atti, così come gli esempi (5) e (7), modalizzati *de dicto*. L'esempio (6), modalizzato *de dicto*, è in termini di occasione, così come gli esempi (2), (3) e (4), modalizzati *de re*;

(ii) se l'interpretazione della formula *de re* è in termini di azione, non necessariamente la corrispondente formula *de dicto* è interpretata in termini di occasione; e viceversa.

<sup>23</sup> Gli esempi di Hintikka sono variamente eterogenei sono solo per struttura, ma anche per funzione: gli esempi (3) e (6) mostrano la controintuitività delle relative formule, mentre tutti gli altri giustificano le formule a loro relative. Mi limito qui a segnalare l'ambiguità presente nella formula *de dicto*, in termini di permesso, quantificata esistenzialmente. L'unione del quantificatore esistenziale e della modalità *de re* non fornisce, secondo Hintikka, un risultato intuitivamente accettabile. In altri termini, con la formula:  $(\exists x) P A(x)$  non è possibile rappresentare il permesso deontico. Ecco l'esempio che Hintikka propone, per mostrare la controintuitività della formula: "Being permitted to drive a car means more than that one may at least once drive a car without being liable to punishment." Il controesempio di Hintikka mi sembra ambiguo. Il permesso di guidare un'auto non è un permesso univocamente deontico. Ad esempio, in una norma del tipo: "La domenica è permesso guidare automobili con targa pari" il permesso di condurre è effettivamente un permesso deontico (è il correlato di un obbligo deontico negativo, ossia di un divieto). Ma in una norma del tipo: "Ai maggiori di anni diciotto è permesso firmare assegni", benché 'permesso' sia, anche in questo esempio, interpretabile in senso deontico, la sua interpretazione può essere anche adeontica: pone le condizioni che un assegno sia validamente firmato (il permesso non è il correlato di nessun obbligo deontico). Nell'analisi di Hintikka non sembra possibile, quindi, distinguere tra permessi deontici e permessi adeontici.

## 1.2. Relazioni tra la modalità de re e la modalità de dicto

### 1.2.1. Relazione tra modalità de re e modalità de dicto nella rappresentazione dell'obbligo

Hintikka rifiuta come ingiustificabile intuitivamente l'implicazione:

$$(\exists x) O A(x) \supset O (\exists x) A(x)$$

Ecco l'esempio che Hintikka propone a sostegno della sua tesi:

"Let us suppose there is in fact an occasion in which one's action must be of the kind A if one is to do what one ought to do. Does it follow that there is an obligation to do an act of the kind A in some occasion or other, or is it conceivable that one should do no act of this kind without thereby violating any obligation? It seems to me that the latter is the case."<sup>24</sup>

Nell'esempio viene presa in considerazione l'occasione in cui l'atto deve essere compiuto. Scrive Hintikka:

"Our criticism was based on the insight that for any given act occurring under certain circumstances we can imagine a course of events under which this act does not occur."<sup>25</sup>

### 1.2.2. Relazione tra modalità de re e modalità de dicto nella rappresentazione del permesso

Dopo aver rifiutato come intuitivamente non giustificabili nel suo sistema le due formule: 'P(∃x) A(x)' e '(∃x) P A (x)', Hintikka esamina la possibilità di una loro eventuale relazione di implicazione:

$$P(\exists x) A(x) \supset (\exists x) P A (x)$$

Anche l'implicazione delle due formule è rifiutata da Hintikka, come intuitivamente non accettabile. Ecco l'esempio che Hintikka propone:

"We assume that acts of a certain kind A may only be done if a special permission is applied for and obtained. Irrespective of whether a permission is in fact applied for or not, there is nothing forbidden about a state of affairs in which an act of the kind A is done. But if no application is ever made, there is no particular act *a* of which we could truly say that it may legally be of the kind A."<sup>26</sup>

## 2. De re e de dicto nella logica deontica di Georges Kalinowski

### 2.1. Il carattere metalinguistico della modalità de dicto

Prenderò ora in esame la tesi di Kalinowski, che sostiene la possibilità, anzi la

<sup>24</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 22.

<sup>25</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 23.

<sup>26</sup> J. Hintikka, *Quantifiers in Deontic Logic*, 1957, p. 21.

necessità, dell'applicazione della distinzione *de dicto / de re* al deontico. La tesi è sostenuta da Kalinowski nell'articolo *Norms and Logic*, 1973. Per prima cosa Kalinowski rileva un errore nell'abituale interpretazione delle modalità *de dicto*. Kalinowski sostiene che il carattere *metalinguistico* delle proposizioni *de dicto* non è rispettato quando in espressioni modalizzate alethicamente "p" è interpretato come "È necessario che p", e in espressioni modalizzate deonticamente "p" è interpretato "È *mandatory* che p".

"The metalinguistic character of *de dicto* modal proposition is not respected when "p", in expression such as "Np", is given the interpretation "It is necessary that p", or "Op" the interpretation "It is mandatory that p", for a symbol of variable representing, in the first case, a proposition and, in the second, a norm (we do mean "a norm" and not "a proposition on a norm")."

Infatti, se il carattere metalinguistico delle espressioni *de dicto* fosse riconosciuto, non si potrebbe trascurare che argomento degli operatori modali è non una proposizione o una norma, ma il *nome* di proposizione o il *nome* di norma.

"For if this character were respected, we would know that functors such as "N" or "O" have, as unique argument, not a proposition or a norm or the corresponding variable, but either name of a proposition (the case of "N") or the name of a norm (the case of "O") or the name of the corresponding variable."<sup>27</sup>

Come ovviare a questa abituale interpretazione errata? Per rendere anche dal punto di vista formale l'interpretazione corretta (poiché il sistema non è quantificato), Kalinowski propone una notazione leggermente differente da quella abituale: nel caso delle modalità *de dicto* le usuali espressioni "Np" e "Op", saranno scritte "N 'p'", "O 'p'", per sottolineare il loro carattere metalinguistico.

## 2.2. Interpretazione della modalità *de dicto*

Ma come interpretare i funtori deontici *de dicto*? Come interpretare, ad esempio, "O 'p'"? Secondo Kalinowski, l'interpretazione può essere la seguente:

"O 'p'": La norma 'p' è una *mandatory norm*.

Kalinowski individua due sensi di questa espressione:

(i) Primo senso: La norma 'p' è una norma la cui struttura sintattica e quindi il suo contenuto, sono la struttura e il contenuto di una norma prescrittiva e positiva, cioè di una norma costruita con l'aiuto del funtore deontico '*should do*' o uno dei suoi sinonimi.

(ii) Secondo senso: La norma 'p' è una "*truly mandatory norm*", cioè una norma che è una "*positive prescriptive norm in force*", in altre parole, una norma che ha una *mandatory force*.

"The norm p is a truly mandatory norm, i.e., not only a norm whose syntactical structure and content are those of a positive prescriptive norm, but also a norm which is a positive prescriptive norm in force."<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Georges Kalinowski, *Norms and Logic*, 1973, p. 186.

<sup>28</sup> Georges Kalinowski, *Norms and Logic*, 1973, p. 187.

In ogni caso, sostiene Kalinowski, nell'interpretazione della modalità *de dicto* siamo di fronte non a *norme*, ma a *proposizioni su norme*:

“These are the propositions corresponding to *the dicto* deontic functions presently examined and which are, in fact, the propositions on norms (normative statements) of which von Wright speaks in the preface of his *Logical Studies* and more in particular in his *Norm and Action*.”<sup>29</sup>

Conclude, dunque, Kalinowski:

“If we desire to distinguish between the logic of norms and the logic of propositions on norms (normative statements), and if we want to form the logic of these propositions, then it is these *de dicto* deontic functions such as “O’p”, “P’p”, etc., interpreted in the manner described above, which it is proper to select as constituent elements of the theses of the planned deontic logic. On the other hand, the *de re* deontic functions are the only possible elements of deontic logic, when it is conceived as the logic of norms.”<sup>30</sup>

### 2.3. Logica di norme vs. logica su norme

Dunque Kalinowski (riducendo la distinzione tra *de re* e *de dicto* alla differenza tra linguaggio e metalinguaggio) riduce la distinzione tra modalità deontiche *de re* e modalità deontiche *de dicto* alla distinzione tra logica deontica come logica di *norme* e logica deontica come logica di *proposizioni su norme*.

Segnalo tre conseguenze implicite all'analisi di Kalinowski che mi sembrano rilevanti.

(i) Se la logica deontica è concepita come logica modale *de re*, allora essa riguarda il rapporto tra l'agente (l'*análogon* deontico del soggetto delle modalità aletiche) e l'atto (l'*análogon* deontico degli attributi delle modalità aletiche). Ossia, l'agente sta all'atto come il soggetto sta all'attributo.

Se la logica deontica è concepita come logica modale *de dicto*, allora essa può riguardare:

(i.i.) l'adeontico rapporto tra *analogia* deontici della verità, rapporto in cui le norme sono concepite come le entità atomiche dell'analisi;

(i.ii) la relazione adeontica tra proposizioni su norme, e dunque tra entità logoidali (ed è questa l'ipotesi di Kalinowski).

In ogni caso, non più l'obbligo, ma un adeontico predicato metalinguistico (ad esempio: la validità o l'obbligatorietà<sup>31</sup>) sarebbe oggetto di una logica modale *de dicto*.

(ii) Come conseguenza di quando detto in (i), in logica deontica, si può par-

<sup>29</sup> Georges Kalinowski, *Norms and Logic*, 1973, p. 187-188.

<sup>30</sup> Georges Kalinowski, *Norms and Logic*, 1973, p. 188.

<sup>31</sup> Come rileva Amedeo G. Conte nel saggio *Deontica aristotelica*, 1992, il termine italiano 'obbligatorietà' ha sia un senso *de re* (obbligatorietà come doverosità di comportamenti) sia un senso *de dicto* (obbligatorietà come validità di norme). La stessa cosa avviene per il verbo tedesco 'gelten', ma non per i sostantivi 'Geltung' e 'Gültigkeit'.

lare di modalità *de dicto* solo in presenza di una sorta di iterazione dell'operatore deontico: un operatore deontico per poter essere interpretato *de dicto* deve avere nel suo ambito o una proposizione deontica o una entità deontica, e, dunque, una modalità deontica *de re*.

(iii) Naturalmente, il fatto che vi siano predicati *de dicto* che convengano a norme, non implica e non presuppone che anche le norme siano *dicta*, ossia entità logoidali: modalità *de re* e modalità *de dicto* sono, nel modello di Kalinowski, categorialmente distinte (poiché distinta è la natura ontologica delle entità considerate).

Ma se le norme sono concepite come *status* deontici (è il caso i.i.) di cui è possibile predicare un analogon della verità, allora tra modalità *de re* e modalità *de dicto* esiste una relazione inversa rispetto a quella che esiste tra le modalità aletiche. Mentre dalla verità di una proposizione aletica *de re*, si può inferire la verità della sua corrispondente *dicto*, dalla *mandatory* di una norma deontica, si può risalire all'esistenza di uno *status* deontico. Ma non vale il viceversa. In altre parole, dall'obbligatorietà di una norma, si può risalire all'esistenza di uno *status* deontico, ma dall'esistenza di un'obbligo, non si può risalire alla sua obbligatorietà.

### 3. De re e de dicto nella logica deontica di Franz von Kutschera

#### 3.1. La logica dei comandi

La tesi che Franz von Kutschera sostiene nel libro *Fondamenti dell'etica*, è diversa: l'autore propone come uno dei principî più importanti della logica deontica un principio di riduzione delle modalità *de re* a modalità *de dicto*:

$$[\alpha] \forall x O(Fx) \supset O(\forall x Fx)$$

ossia, interpreta Kutschera: "Se è comandato ad ognuno di fare p, allora è anche comandato che tutti facciano p".

La concezione della logica deontica di Kutschera è particolare. Kutschera riduce la logica deontica ad una logica di *enunciati assertivi* sull'esistenza di comandi. Inoltre, tutti i concetti deontici sono, secondo Kutschera, funzione del concetto deontico primitivo: il concetto di comando. Ecco la tesi sostenuta da Kutschera :

Il concetto di comando può essere considerato addirittura come l'unico concetto deontico primitivo, poiché i divieti ed i permessi si possono definire a partire dai comandi: un'azione è vietata se e solo se è comandato di tralasciarla; ed essa è permessa se e solo se non è vietata, ossia se non è comandato di tralasciarla.

La parola 'comando' ha, in Kutschera, sia un senso pragmatico sia un senso ontologico: essa significa, sia un atto di comando (ossia, chiarisce l'autore stesso, l'atto di posizione di una norma) sia l'obbligo prodotto dall'atto di comando.

### 3.2. Relazioni tra modalità *de re* e modalità *de dicto*

#### 3.2.1. Riduzione della modalità aletica *de re* alla modalità aletica *de dicto*

La riduzione della modalità *de re* alla modalità *de dicto* per l'aletico è operata, nell'ambito della logica aletica, dalla formula di Barcan:

$$(x) \Box Fx \supset \Box (x) Fx$$

ossia: "Se tutte le cose sono necessariamente F (*de re*), allora è necessario che tutte le cose siano F (*de dicto*)"<sup>32</sup>. La formula è dimostrabile in S5 così come la sua conversata:

$$\neg \Box (x) Fx \supset \neg (x) \Box Fx.$$

Ancora più interessante è trasporre la sua conversata in termini di ' $\Diamond$ ':

$$\Diamond (\exists x) Fx \supset (\exists x) \Diamond Fx$$

ossia: "Se è possibile che esista qualcosa che è F (*de dicto*), allora esiste qualcosa che è possibilmente F (*de re*)".

Interpretata nel contesto della semantica kripkiana, la formula di Barcan significa che, per ogni coppia di mondi  $w$  e  $z$ , se  $wRz$  e se un oggetto  $x$  esiste nel mondo  $w$ , allora lo stesso oggetto  $x$  deve esistere anche nel mondo  $z$  accessibile dal mondo  $w$ . Questa interpretazione ha un'implicazione: tutti e solo gli oggetti esistenti nel mondo di partenza esistono anche in tutti i mondi accessibili (cioè esistono, nell'insieme dei mondi accessibili, tutti e solo quegli oggetti che già esistono nel mondo di partenza)<sup>33</sup>.

#### 3.2.2. Riduzione della modalità deontica *de re* alla modalità deontica *de dicto*

**3.2.2.1.** Oltre all'implicazione  $[\alpha]$  " $\forall x O(Fx) \supset O(\forall x Fx)$ ", nel sistema di Kutschera valgono anche le sue due converse:

$$[\beta] \neg O(\forall x Fx) \supset \neg \forall x O Fx$$

$$[\gamma] P(\exists x Fx) \supset \exists x (P Fx).$$

**3.2.2.1.1.** La prima espressione  $[\beta]$ , seguendo l'interpretazione di Kutschera, dovrà essere interpretata come segue: "Se non è obbligatorio per tutti chiudere la porta, allora per nessuno è obbligatorio chiudere la porta".

<sup>32</sup> Anche Rudolf Carnap sostiene, nell'ambito aletico, che la modalità *de re* sia sempre riducibile a modalità *de dicto*. Scrive Carnap, *Meaning and Necessity*, 1947: "Un quantificatore universale che preceda 'N' deve venire interpretato come se seguisse la 'N'."

<sup>33</sup> Nei sistemi kripkiani, al contrario, non si pongono restrizioni sui domini di individui nei vari mondi possibili: in un mondo alternativo possono mancare individui presenti nel mondo designato oppure possono essere presenti individui assenti nel mondo designato. Questo equivale ad assumere come ammissibile e non riducibile la modalità *de re*; in tali sistemi né la formula di Barcan né la sua conversata sono valide.

**3.2.2.1.2.** Nella seconda espressione  $[\gamma]$ , riprendendo l'esempio proposto da Kutschera e trasponendolo nei termini di permesso, l'antecedente dell'implicazione dovrà essere letto:

È permesso che qualcuno chiuda la porta;

mentre il conseguente dovrà essere letto:

C'è una persona alla quale è permesso chiudere la porta.

Di conseguenza l'implicazione dovrà essere letta: "Se è permesso che un  $x$  faccia  $P$  (*de dicto*), allora esiste un  $x$  a cui è permesso fare  $P$  (*de re*)".

**3.2.2.2.** Un'altra implicazione che mi sembra implicitata dal sistema di Kutschera è:

$[\delta] \exists x O(Fx) \supset O(\exists x Fx)$ .

Kutschera distingue accuratamente tra le due formule quantificate esistenzialmente:

(i)  $\exists x O(Fx)$ ;

(ii)  $O(\exists x Fx)$ .

La prima formula (modalità *de re*) è, per Kutschera, la formalizzazione dell'enunciato:

C'è una persona tale che è comandato che essa chiuda la porta.

La seconda formula (modalità *de dicto*) è, per Kutschera, la formalizzazione dell'enunciato:

È comandato che qualcuno chiuda la porta.

Tali enunciati, scrive Kutschera, "hanno chiaramente significati diversi, dal momento che essi possono avere valori di verità diversi". Ma è facile osservare che i due enunciati possono avere valori di verità diversi, poiché diversi (ma non disgiunti) sono gli insiemi delle loro condizioni di verità.

La prima proposizione (modalizzata *de re*) presuppone l'esistenza di un agente ed è vera se a questo agente è stato comandato di compiere l'atto. Quindi, la proposizione è vera se esistono sia l'agente sia l'obbligo di compiere l'atto.

La seconda proposizione (modalizzata *de dicto*) non presuppone l'esistenza dell'agente; essa è vera se e solo se esiste l'obbligo di compiere l'atto (indipendentemente dall'esistenza dell'agente).

È evidentemente che tra i valori di verità delle due proposizioni esiste una relazione: quando la prima proposizione è vera, vera deve essere anche la seconda. Secondo la mia analisi, nell'interpretazione di Kutschera, varrebbe dunque anche la formula:  $[\delta] \exists x O(Fx) \supset O(\exists x Fx)$ .

### 3.3. Conseguenze delle formule di riduzione

Le quattro formule  $[\alpha]$ ,  $[\beta]$ ,  $[\gamma]$  e  $[\delta]$  hanno una serie di interessanti (a volte paradossali) interpretazioni, tra loro non omogenee:

(i) la formula  $[\alpha]$  potrebbe essere interpretata come segue: se ogni agente ha, come individuo, l'obbligo di fare qualche cosa, allora l'insieme degli agenti ha, come tutto, l'obbligo di fare qualche cosa. Ossia, l'insieme degli obblighi, è un obbligo per l'insieme;

(ii) la formula  $[\beta]$  implica che ciò che non è un obbligo per tutti, non è obbligatorio per nessuno. Questa formula sembra non una formula sull'obbligo, ma una formula sull'obbligatorietà. Essa può essere interpretata come la legge dei rapporti tra obbligo e obbligatorietà;

(iii) le formule considerate sembrano comportare una sorta di essenzialismo deontico: sembrano esistere doveri connaturati all'esistenza di un agente<sup>34</sup>;

(iv) le formule considerate sembrano permettere di derivare validamente l'esistenza attuale di un agente, in base alla semplice esistenza di uno *status* deontico.

#### 4. De re e de dicto nel deontico

I tre studi che ho preso in esame differiscono non solo per l'oggetto formalizzato nei sistemi logici (rispettivamente azioni, norme e atti deontici), ma anche per il punto di vista da cui le modalità *de re* e le modalità *de dicto* vengono studiate.

(i) La logica deontica di Hintikka è una logica di atti generici, di cui si predica un predicato deontico. In essa, la distinzione tra *de dicto* e *de re* serve a differenziare *tipi* di obbligo. L'analisi di Hintikka mette in rilievo soprattutto l'insufficienza di una logica di atti senza una sua articolazione temporale (in termini di occasioni).

(ii) Kalinowski analizza sia una (deontica) logica di norme sia una (adeontica) logica di proposizioni su norme (la cui deonticità è implicita nell'oggetto rappresentato dalla proposizioni). In essa, la distinzione tra *de dicto* e *de re* serve a differenziare la logica *di* norme dalla logica *su* norme. L'analisi di Kalinowski privilegia soprattutto l'aspetto metalinguistico della modalità *de dicto*. Infatti, solo nella sistema di Kalinowski che ho presentato, la modalità *de dicto* ha come oggetto effettivamente un *dictum*, un'entità logoidale (una proposizione su norme).

(iii) La logica deontica di Kutschera è una logica di asserti sull'esistenza di atti deontici (anzi dell'atto deontico per eccellenza: il comando). La distinzione tra *de dicto* e *de re* serve a differenziare l'insieme delle condizioni di felicità di un comando: nel caso della modalità *de dicto* condizione di felicità è l'esistenza di uno *status* deontico, nel caso della modalità *de re* è condizione di felicità è l'esistenza di un agente soddisfa le condizioni di felicità dell'atto deontico.

<sup>34</sup> Questa specie di essenzialismo deontico non è necessariamente giusnaturalistico: infatti, ad esempio, le regole che costituiscono particolari cariche istituzionali, ascrivono anche a tali cariche una serie di obblighi deontici, che possono essere considerati essenzialmente appartenenti a quella carica, senza riferimento a una teoria di carattere giusnaturalistico.

### Bibliografia

- Baratta, Alessandro, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Bologna, Il Mulino, 1982.
- Blanché, Robert, *La logique et son histoire, d'Aristote à Russell*, Paris, Colin, 1970.
- Bochenski, Joseph M., *Formale Logik*, Freiburg, Karl Albert, 1956.
- Carnap, Rudolf, *Meaning and Necessity*, Chicago, Chicago University Press, 1947.
- Conte, Amedeo G., *Deontica aristotelica*, in: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 69(1992), pp. 178-252. Riedito in: Conte, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1994*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 425-501.
- Conte, Amedeo G., *Modi deontici de dicto, validità quale analogon deontico della verità, norme su norme*, in: Conte, Amedeo G., *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*, Torino, Giappichelli, 1997, 63-70.
- Fine, Kit, *Model Theory for Modal Logic. Part I- The de re / de dicto distinction*, in: "Journal of Philosophical Logic", 7 (1978), pp. 125-156.
- Fine, Kit, *Model Theory for Modal Logic Part II: the Elimination of the de re*, in: "Journal of Philosophical Logic", 7(1978), pp. 277-306.
- Hintikka, Kaarlo Jaakko Juhani, *Quantifiers in Deontic Logic*, Helsinki, Societas scientiarum fennica. Commentationes humanarum litterarum, 23 (1957).
- Kalinowski, Georges, *Norms and Logic*, in: "The American Journal of Jurisprudence", 18(1973), pp. 59-75.
- Kneale, William Calvert/Kneale, Martha, *The Development of Logic*, Oxford, Clarendon Press, 1962.
- Kutschera, Franz von, *Fondamenti dell'etica*, Milano, Franco Angeli, 1991.
- Landucci, Sergio, *Sull'etica di Kant*, Milano, Guerini, 1994.
- Rossetti, Andrea, *La logica di atti deontici di Oskar Becker*, in: Filipponio, Angiola (ed.), *Ricerche praxeologiche*, Bari, Laterza, 1999.
- von Wright, Georg H., *Essays on Modal Logic*, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1951.